



Statuto “Come un Albero APS”

Articolo 1 – (denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione denominata “Come un Albero associazione di promozione sociale”, in sigla Come un albero APS, qui di seguito detta “Associazione” che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il nome dell'Associazione o i nomi dei membri nelle loro funzioni ufficiali non possono essere usati per avallare o promuovere un interesse privato o per ogni altro scopo non appropriatamente collegato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

L'acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione opera su tutto il territorio nazionale. Con delibera dell'Assemblea dei soci possono essere, inoltre, istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3 – (finalità e attività di interesse generale)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione intende sviluppare progetti riguardanti l'assistenza, l'inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità, ivi compresi anziani e minori con disabilità.

Per il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, loro familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei propri volontari o delle persone aderenti agli enti associati:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni. (Art. 5 comma 1 lettera a) Dlgs 117/2017);



- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone con disabilità (Art. 5 comma 1 lettera p) Dlgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Art. 5 comma 1 lettera d) Dlgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Art. 5 comma 1 lettera i) d.lgs. 117/2017).

L'Associazione in particolare si propone di:

- promuovere e favorire, direttamente o indirettamente, servizi alla persona con disabilità, quali ad esempio: l'istituzione di comunità alloggio, interventi di assistenza domiciliare, progetti individualizzati per lo sviluppo dell'autonomia personale, laboratori ludico-creativi, gite e soggiorni, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici o privati;
- attuare o promuovere corsi di formazione, anche professionali, e di istruzione per favorire l'integrazione, l'inserimento socio-occupazionale e/o lavorativo della persona con disabilità; favorire la promozione e lo sviluppo di imprese sociali e/o cooperative sociali volte all'inserimento lavorativo della persona con disabilità, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
- promuovere e favorire interventi per dare alle persone con disabilità e ai loro familiari uno spazio di ascolto, sostegno e orientamento, informazioni, appoggi pratici, occasioni di incontro e scambio di informazioni ed esperienze;
- diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con disabilità e intervenire a livello locale nell'applicazione delle norme vigenti, esplicando, ove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
- promuovere e favorire lo sviluppo di progetti e attività in rete sul territorio, inerenti al tema della disabilità e dell'inclusione sociale, attraverso collaborazioni con Enti locali, privati, Università, scuole di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni e cooperative sociali;
- promuovere, favorire e sviluppare attività di ricerca e sensibilizzazione, di studio e di analisi su aspetti della disabilità e dell'inclusione sociale, attraverso collaborazioni con Università, Enti di Ricerca, Enti locali, privati, scuole di ogni ordine e grado, associazioni, fondazioni e cooperative sociali;
- promuovere e favorire attività di formazione e aggiornamento per insegnanti, personale scolastico e figure professionali operanti nel campo della disabilità;
- istituire e gestire un museo a vocazione etnografica sulla disabilità e sulle pratiche culturali che la definiscono; promuovere attività di formazione, didattica e ricerca ad ogni livello, e perseguire la massima valorizzazione, promozione e gestione del museo e del patrimonio culturale ad esso collegato, al fine di collocarlo nel sistema di relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali, internazionali e la cittadinanza, nel ruolo di effettivo punto di programmazione, fruizione, indirizzo e coordinamento delle attività culturali, nonché di approfondimento per ogni aspetto inerente il tema della disabilità, utilizzando tutte le necessarie sinergie e collaborazioni. Il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del museo viene allegato al presente Statuto.

L'Associazione potrà inoltre realizzare ciò che l'Assemblea, di volta in volta, riterrà opportuno per il conseguimento degli scopi istituzionali.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Tali iniziative potranno essere condotte anche da persone con disabilità a seguito di adeguati percorsi formativi.



ART. 4 – (Attività diverse e di raccolta fondi)

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è delegata all'Assemblea dei soci.

L'associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 5 – (Associati)

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo previsto dall'art.35 comma 1 D.lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su presentazione di domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio direttivo e la cui iscrizione successivamente verrà ratificata con delibera nella prima Assemblea utile. I nuovi soci verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dall'Assemblea degli associati. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L'Assemblea delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il numero degli altri ETS associati non dovrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Sarà compito del Consiglio Direttivo verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall'art 35 comma 3 del CTS. Gli ETS associati possono avere un numero massimo di voti pari a cinque in proporzione al numero dei loro associati o aderenti. Le modalità di calcolo sono stabilite nel regolamento. Gli ETS che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare domanda di iscrizione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di rifiuto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci nuovamente l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6 - (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:



- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite all'art.19 del presente Statuto;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea degli associati.

ART. 7 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo e hanno effetto immediato. Il Consiglio Direttivo delibera sui tempi e modi di recesso del socio dimissionario.

L'esclusione sarà deliberata nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

I soci dimissionari o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

I soci che, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel versamento della quota sociale e per le eventuali quote aggiuntive per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale perderanno la qualifica di socio automaticamente senza necessità di delibera da parte del Consiglio direttivo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere adeguatamente motivate e comunicate ai soci destinatari, ad eccezione del caso del mancato pagamento della quota sociale. L'associato escluso potrà, entro 30 giorni da tale comunicazione, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione, inviare una lettera raccomandata al Presidente dell'Associazione chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 40 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

A titolo non esaustivo si individuano alcune fattispecie che comportano l'immediata esclusione dalla qualifica di socio: coloro che si siano appropriati indebitamente di risorse dell'associazione, che ne abbiano diffamato il buon nome, che abbiano problemi che possano risultare in contrasto con i valori dell'associazione.



ART. 8 (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio direttivo,
- Presidente,
- Organo di controllo (organo eventuale),
- Organo di revisione (organo eventuale).

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'organo di controllo o dell'organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice civile.

ART. 9 (Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (fisico o virtuale), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. È ammessa la convocazione in prima e seconda convocazione nello stesso giorno, purché interrotta tra le due convocazioni da un intervallo di almeno un'ora.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera semplice, e-mail, sms, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Il recapito di riferimento è quello risultante dal Libro dei Soci.

L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le eventuali richieste di convocazione dell'Assemblea da parte degli Associati devono essere inoltrate per lettera raccomandata o posta certificata (PEC), al Consiglio Direttivo e corredate dall'ordine del giorno e da una relazione sui motivi che hanno generato la richiesta a firma dei richiedenti stessi.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, estinzione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



È possibile che l'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito ai Soci di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

ART.10 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati in caso di contestazione del provvedimento adottato dal Consiglio direttivo e ratifica le nuove ammissioni;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle linee guida delle attività da intraprendere, delegando al Direttivo le mansioni operative necessarie;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le proposte da inserire nell'ordine del giorno devono essere comunicate al Consiglio Direttivo ed accompagnate da una breve illustrazione scritta.

ART. 11 – (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.



L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 – (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza, in prima convocazione, della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione di almeno il 10% degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli Associati aventi diritto di voto.

Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Associati, conferendo delega scritta. Ciascun Associato è portatore di un numero massimo di una delega.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo gestisce l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra gli associati per la durata di quattro anni e rieleggibili.

Sono ineleggibili nel Consiglio direttivo i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea.



Articolo 14 – (Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vicepresidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in video/audio collegamento secondo le modalità stabilite all'art. 9 del presente statuto. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.

Articolo 15 – (Il Presidente)

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio, con la possibilità di avvalersi del supporto di altri membri del Direttivo o, qualora lo ritenga opportuno, di altra persona esperta e informata in materia.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Il Vicepresidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 16 – (Organo di Controllo e di Revisione)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017. L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea dei soci e ha una durata coincidente con il consiglio direttivo con cui è nominato.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi che durano in carica per quattro anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.



Almeno un membro effettivo deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro qualora si superino le soglie previste dall'art.30 comma 2 D.lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 17 – (Libri sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari non occasionali.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti fisicamente presso la sede legale dell'ente entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Risorse economiche)

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.lgs. n. 117/2017, da:

- quote associative e contributi degli associati;
- 5xmille;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;



- contributi di fondazioni o enti finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- bandi nazionali ed internazionali di enti o fondazioni o privati;
- contributi di organismi pubblici nazionali o di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi volti alla realizzazione degli obiettivi istituzionali;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art.6 del D.lgs. n.117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – (Bilancio ed esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e successivamente depositato al RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa. Inoltre, provvede a predisporre e allegare ai documenti di bilancio apposito rendiconto specifico e relazione illustrativa nel caso in cui vengano effettuate attività di raccolta fondi occasionali (ex art. 7 D. Lgs.117/2017).

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 – (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Si intendono ricompresi nel patrimonio dell'associazione i domini e i siti web, inclusi i social network, dove l'associazione opera e diffonde l'attività fatta; ivi inclusi i contenuti originali e intellettuali prodotti dai soci, i database dei soci e le loro iniziative.



ART. 22 – (Rapporti con Enti pubblici)

Le convenzioni e i rapporti di collaborazione tra l'associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 55 e 56 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 23 – (Personale retribuito)

I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 24 – (Volontari)

Il volontario è una persona che per libera scelta svolge attività nei confronti della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione. Il Consiglio direttivo dovrà deliberare le tipologie di spese e di attività di volontariato che potranno essere rimborsate. Tutti i volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I volontari non occasionali vanno iscritti nel registro dei volontari tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 25 – (Assicurazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 26 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 12 del presente Statuto.



In caso di scioglimento, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, determinando:

- le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- il liquidatore a cui attribuire la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

Si applicano comunque le norme di cui agli artt. 11 e ss. Disp. Att. C.c.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo, in alternativa alla Fondazione Italia sociale.

Articolo 29 – (Disposizioni generali)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice civile.

Il Presidente

Il Segretario